

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 128 DEL 20.06.2017

OGGETTO:

Tariffe per il servizio abitativo e il servizio di ristorazione per l'anno accademico 2017 - 2018.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, con la quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019";

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2016 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2017";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 22.09.2010 con la quale viene approvato un "Aggiornamento del regolamento per il servizio abitativo e del regolamento per il servizio ristorazione";

VISTI il Decreto del Direttore n. 169 del 26/06/2015, che determina le tariffe per il servizio abitativo e il servizio ristorazione per l'anno accademico 2015 - 2016, il Decreto del Direttore n. 163 del 10/07/2014, che determina le tariffe per il servizio abitativo e il servizio ristorazione per l'anno accademico 2014 - 2015, nonché la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27.06.2013, che determina le tariffe per il servizio abitativo e il servizio ristorazione per l'anno accademico 2013 - 2014;

RICHIAMATO l'art. 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai sensi del quale i servizi abitativi e i servizi di ristorazione sono individuati quali strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo nei corsi di istruzione superiore, garantiti per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, attraverso l'erogazione della borsa di studio;

CONSIDERATO l'art. 7, comma 2, lettere c) e d), del citato Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che disciplina le modalità di erogazione del servizio abitativo e del servizio di ristorazione;

EVIDENZIATE le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 che normano i servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti universitari;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, che alle lettere f) e g) annovera rispettivamente l'istituzione e gestione di strutture abitative e l'istituzione e gestione di strutture adibite alla ristorazione, tra i servizi attraverso i quali trova attuazione il diritto allo studio universitario;

VISTI gli articoli 25 e 26 della sopra richiamata Legge Regionale 7 aprile 1998, con i quali sono disciplinate le modalità di erogazione rispettivamente del servizio alloggiativo e del servizio di ristorazione;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 29.05.2017, con la quale è stato approvato il piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 13 del sopra citato piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario, che determina le tariffe minime, i criteri e le modalità per l'erogazione del servizio abitativo e del servizio di ristorazione;

EVIDENZIATO anche l'art. 6, comma 13 del piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario, il quale dispone quanto segue: "in caso di rinuncia o di revoca, totali o parziali, della borsa di studio, qualora la stessa sia stata erogata parte in denaro e parte in servizi di ristorazione e/o di alloggio per le somme trasferite dall'università all'ESU trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 del DPCM 09.04.2001";

RILEVATO quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del DPCM 09.04.2001, ossia che "in caso di revoca, le somme rimesse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'art. 9, commi 5 e 6, devono essere restituiti";

RICHIAMATO, quindi, l'art. 9, comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, ai sensi del quale qualora siano garantiti il servizio abitativo e di ristorazione, l'importo minimo delle borse per gli studenti fuori sede è ridotto di 1.500, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo, e di 600 euro per un pasto giornaliero, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione, estendibile agli studenti pendolari, e, pertanto, tali importi *ab origine* non costituiscono la borsa di studio erogata;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 5 del piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario dispone che le Università versino agli ESU entro il 31 gennaio 2018 gli importi di cui all'art. 9, comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, che non costituiscono quota parte della borsa di studio bensì il valore monetario dei servizi garantiti;

RITENUTO, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, che il valore monetario dei servizi garantiti, corrisponda a quanto determinato dall'art. 6, comma 5 del piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario, indipendentemente dal fatto che la borsa di studio sia stata totalmente o parzialmente fruita, o rinunciata o revocata;

Tutto ciò premesso,

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 29.05.2017;

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di confermare per l'anno accademico 2017 - 2018 le medesime tariffe applicate nell'anno accademico 2016 - 2017, nonché nell'anno accademico 2015 - 2016, giusto decreto del Direttore n. 169 del 26/06/2015, relativamente al servizio abitativo ed al servizio di ristorazione;
3. che il valore monetario dei servizi garantiti, corrisponde a quanto determinato dall'art. 6, comma 5 del piano regionale annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario, indipendentemente dal fatto che la borsa di studio sia stata totalmente o parzialmente fruita, o rinunciata o revocata;
4. di incaricare le competenti strutture aziendali dell'attuazione del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Azienda.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto ☐ R / ☐ C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
